



# COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/03/2018

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Conferma aliquote per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di Marzo alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 26/03/2018, Prot. N. 8171, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FLORINDI GABRIELE	SI	GIANFORTE LAURA	SI
FABBIANI ALICE	--	DI BRIGIDA PIERPAOLO	--
GALLI FRANCO	SI	VENTURA ANGELO	SI
PRATENSE IGNAZIO	SI	RUGGIERI ROBERTO	SI
DI GIACOMO DENIA	SI	PERAZZETTI MATTEO	SI
DI GIACOMO MIRKO	SI	VALLOREO MAURIZIO	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	SI	TRAVAGLINI LUCIA	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	--	CIABARRA CARLO ANTONIO	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, GALLI FRANCO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 14 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 27.04.2012, come modificata dalla successiva deliberazione N° 36 del 19.07.2012 con cui si fissava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF da applicare dal 1° gennaio 2012 come segue:

- fino ad euro 10.000,00 l'addizionale IRPEF non è dovuta;
- reddito superiore ad euro 10.000,00, sull'intero reddito 0,8%;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale N° 24 del 25.07.2013, N° 45 del 01.08.2014, N° 80 del 28.07.2015, N° 52 del 28.04.2016 e N. 19 del 31.03.2017, con cui le stesse aliquote venivano confermate per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 1.000.000, determinato secondo un criterio di competenza;

Visto l'articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo*

2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (...)

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Ritenuto di poter confermare le aliquote in vigore per l'anno 2017 anche per l'anno 2018;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Ruggieri, Perazzetti, Valloro, Travaglini, Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Fabbiani, Di Brigida e Collevocchio);

#### **DELIBERA**

- 1) di confermare, con effetto **dal 1° gennaio 2018**, l'aliquota della compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF in vigore per l'anno 2017:
    - fino ad euro 10.000,00 l'addizionale IRPEF non è dovuta;
    - reddito superiore ad euro 10.000,00, sull'intero reddito 0,8%;
  - 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (l. n. 214/2011) e successive modifiche ed integrazioni;
- Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Ruggieri, Perazzetti, Valloro, Travaglini, Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Fabbiani, Di Brigida e Collevocchio);

#### **DELIBERA**

dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 459 del 20/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 20/03/2018.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla

regolarità contabile sulla proposta n.ro 459 del 20/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 20/03/2018.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
GALLI FRANCO

Segretario Generale  
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 623**

Il 10/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 11 del 29/03/2018 con oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Conferma aliquote per l'anno 2018.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 10/04/2018.